SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007.

Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE
E CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede per l'anno finanziario 2007 la destinazione, in base alla scelta del contribuente, di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché a finalità di finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università e a finalità di finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

Visto l'art. 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno;

Visto l'art. 1, comma 340, della predetta legge n. 266 del 2005, che demandava a un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di richiesta di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché le modalità di riparto delle somme destinate dai contribuenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, che definiva, per l'esercizio finanziario 2006, le modalità di destinazione del beneficio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. - Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevata la necessità di definire anche per il corrente anno finanziario, mediante apposito decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di ammissione al beneficio, la definizione delle liste dei soggetti ammessi al riparto nonché le modalità di tale riparto;

Su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *a)*, della legge n. 296 del 2006.

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua esclusivamente in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it

2. Il modulo della domanda è conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalla disposizione di legge di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco sono prese in considerazione unicamente le domande pervenute alla Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2007 dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 13 aprile 2007, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro il 20 aprile 2007, di una nuova versione dell'elenco.

5. Entro il 30 giugno 2007, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

6. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati, a pena di decadenza dal beneficio, copia della ricevuta telematica dell'avvenuta trasmissione, nei termini, della domanda di iscrizione nell'elenco e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al fac-simile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

7. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2007 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 della legge 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro 31 marzo 2008.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1234, lettere b) e *c), della legge n. 296 del 2006*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute redigono e comunicano in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 27 marzo 2007, l'elenco, rispettivamente, degli enti della ricerca scientifica e dell'università, purché senza fini di lucro, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *b)*, della legge n. 296 del 2006, e degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 1, comma 1234, lettera *c)*, della medesima legge, indicandone per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale. Gli elenchi sono pubblicati dall'Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2007 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi

1. E consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi indicati negli articoli 1 e 2 del presente decreto, purché risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

Art. 4.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, utilizzando il modello CUD 2007, il modello 730/1 redditi 2006, il modello Unico persone Fisiche 2007, ovvero la scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art.5

Destinazione del 5 per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2006, apponendo la firma in uno dei tre appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 4, corrispondenti rispettivamente alle tre finalità individuate dall'art. 1, comma 1234, della legge n. 296 del 2006. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

2. Negli appositi riquadri il contribuente, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1 e 2.

3. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

4. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 6.

Riparto del 5 per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1234 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 8, e 2, spettano le quote del 5 per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 5, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 ed all'art. 5, comma 3, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del 5 per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del 5 per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1234 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

Art. 7.

Corresponsione del 5 per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2006, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2006 e nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1237 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006:

a) l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del totale delle scelte operate dai contribuenti, da destinare a favore dei soggetti indicati nel comma 1235 dell'art. 1 della citata legge. Tale importo non può comunque eccedere la somma di € 1.250.000, corrispondente allo 0,5 per cento del limite massimo di spesa fissato in 250 milioni di euro per l'anno 2008;

b) gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del 5 per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai sensi del precedente comma 1, lettera *b)*, le quote calcolate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti dovranno essere proporzionalmente rideterminate mediante applicazione di un coefficiente di abbattimento che tenga conto sia dell'importo dello 0,5 per cento di cui al comma 1235 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sia dell'obbligo di non superare il limite di spesa normativamente fissato per l'anno 2008.

3. Le somme come sopra determinate sono iscritte in bilancio sull'apposito fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'importo di cui alla lettera *a)* del comma 1, sarà ripartito tra gli aventi diritto secondo le modalità che saranno fissate nell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 1236, della legge n. 296 del 2006.

5. Gli importi di cui alla lettera *b)* del comma 1 saranno ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, della salute e della solidarietà sociale, tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 6, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

6. Il Ministero della solidarietà sociale, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute, per le finalità, rispettivamente, di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1234 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, provvedono a corrispondere a ciascun soggetto le somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Altre disposizioni

1. Le previsioni di cui all'art. 3 e all'art. 5, comma 3, si applicano anche per l'esercizio finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 275

MODELLO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1234, LETT. a), DELLA LEGGE N. 296 DEL 2006

DATI DELL'ENTE

Codice fiscale

TIPOLOGIA DELL'ENTE

ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs 460 del 1997

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti di cui all'art. 1, comma 1234, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario | Data dell'impegno (giorno mese anno)

Riservato all'intermediario

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 del d. lgs. n. 196 del 2003): i dati conferiti, anche con l'autocertificazione, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento che, altrimenti, non potrebbe essere utilmente definito. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall'Agenzia delle entrate nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma, via Mario Carucci, n.99, 00143, responsabili del trattamento. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196 del 2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.).

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto .... nato a ....il ....

Codice fiscale ....

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ente ....

con sede in ...., alla via/piazza .... n° ....

codice fiscale ....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che per l'ente di cui sopra continuano a sussistere i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1234, lett. a), della legge n. 296 del 2006 ai fini dell'ammissione del beneficio del 5 per mille dell'IRPEF.

Firma ....

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

07A04903

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 2007.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Briscola on line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il «Regolamento delle lotterie nazonali»;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministero delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in mateia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Briscola on line», prevista nel piano succitato, ai sensi dell'art. 4 citato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e che devono essere definiti le regole di gioco della predetta lotteria, i premi e le relative modalità di attribuzione;

Decreta:

1. È indetta la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Briscola on line». Il prezzo di ciascuna giocata è di euro 1,00.

Art. 2.

1. Sul sito internet del rivenditore autorizzato è presente una «vetrina» sulla quale è riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Briscola on line». Successivamente all'avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, nella maschera della lotteria appaiono i riquadri «Scopri le regole e le vincite», «Prova» e «Gioca».

Accedendo al riquadro «Scopri le regole e le vincite» è possibile visualizzare informazioni sulle modalità e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.

Accedendo al riquadro «Prova» è possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.

Accedendo al riquadro «Gioca», ci si collega all'interfaccia di gioco.

2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:

a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

— il nome della lotteria («Briscola on line»);

— il prezzo della giocata (euro 1,00);

— una sintesi delle regole del gioco;

— l'indicazione delle combinazioni vincenti («Il valore delle carte»)

— il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;

b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:

— il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;

— una sintesi delle regole del gioco;

— l'area di gioco costituita da un tavolo da gioco ove sono rappresentate:

— *a)* nella parte superiore: il dorso delle tre carte de «i tuoi avversari», una carta centrale scoperta, la «briscola», e il mazzo di carte che copre parzialmente la «briscola»;

— *b)* nella parte centrale: il dorso della carta del giocatore denominata «la tua carta», con a lato l'indicazione dell'importo dell'eventuale vincita e l'indicazione delle «prese da giocare»;

— *c)* nella parte inferiore il dorso di 7 (sette carte) che rappresentano «i tuoi punti»

— la visualizzazione grafica della giocata consistente nella scoperta, a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3, della «tua carta» per ognuna delle tre prese previste in ogni giocata;

— la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «QUESTA VOLTA NON HAI VINTO», in caso positivo con la frase «CONGRATULAZIONI! HAI VINTO» e con l'indicazione dell'importo della vincita;

— il riquadro «continua», attraverso il quale è possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.

Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:

— il logo «Gratta e vinci on line»;

— il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;

— il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale è possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;

— l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Briscola on line», pari ad euro 10.000,00;

— l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.

Art. 3.

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.

Si devono effettuare tre prese di «briscola» scoprendo la «tua carta».

2. Il giocatore effettua la giocata attraverso una delle seguenti modalità alternative:

— selezionando «la tua carta» per visualizzarne l'esito;

— selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza immediatamente l'esito della giocata.

3. L'esito della giocata è comunicato con le modalità di cui al precedente art. 2.

4. Una volta registrato nel sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.

5. In ogni caso il giocatore può conoscere l'esito delle giocata, nonché l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del rivenditore.

6. Ogni giocata e costituita da tre «prese» di briscola. Effettua la «presa» chi gioca la carta più alta del seme di briscola, o, in sua assenza, chi gioca la carta più alta del seme giocato per primo nella «presa». L'ordine delle carte è, dalla più alta alla più bassa, il seguente: ASSO, TRE, RE, CAVALLO, FANTE, SETTE, SEI, CINQUE, QUATTRO, DUE. Il seme di briscola è quello rappresentato dalla carta scoperta al centro della parte superiore dell'area di gioco.

7. La vincita della giocata è determinata dalla somma degli importi vinti in ciascuna delle tre prese di «briscola». Si vincono gli importi corrispondenti alle carte «dei tuoi avversari» e alla «tua carta» che ha effettuato la «presa». Le carte che possono dare luogo a vincite, così come determinate al successivo comma 8, sono: ASSO, TRE, RE, CAVALLO, FANTE. L'importo della vincita è visualizzato nel riquadro «stai vincendo» e deriva dagli importi corrispondenti alle carte «dei tuoi avversari» e alla «tua carta» che ha effettuato la «presa», presenti nel riquadro «i tuoi punti».

8. Il valore delle carte è il seguente:

Quattro assi € 10.000,00;

Quattro «tre» € 500,00;

1 «asso» € 11,00;

1 «tre» €. 10,00;

1 «re» € 4,00;

1 «cavallo» € 3,00;

1 «fante» € 2,00;

Art. 4.

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili.

2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 239.990,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 77.700 premi di € 2,00

n. 6.800 premi di € 3,00

n. 2.200 premi di € 4,00

n. 2.100 premi di € 10,00

n. 900 premi di € 11,00

n. 200 premi di € 15,00

n. 100 premi di € 24,00

n. 70 premi di € 30,00

n. 30 premi di € 33,00

n. 20 premi di € 50,00

n. 10 premi di € 500,00

n. 1 premi di € 10.000,00

3 Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessità, verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Le vincite sono acreditate dal rivenditore sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalità previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto diretoriale del 21 marzo 2006.

2. Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultate registrati nel sistema informatico del Consorzio lottezie nazionali, e costituiscono il titolo esclusvo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.

Art. 6.

1. Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti, il 28 maggio 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 349

07A04888

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Gordin Jacob Beniamin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Gordon Jacob Beniamin, cittadino israeliano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Gordon Jacob Beniamin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;

Preso atto che il dott. Gordon Jacob Beniamin è iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pavia dal 9 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria rilasciato in data 1° aprile 2003 dall'Università di Tel Aviv (Israele) al dott. Gordon Jacob Beniamin, nato a Mendoza (Argentina) il 22 aprile 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Gordon Jacob Beniamin è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in psichiatria.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04859

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Psiquiatria» conseguita in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en psiquiatria» rilasciato in data 20 settembre 2000 dal «Ministerio de salud de La Nacion», Buenos Aires (Republica Argentina) alla dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela, nata ad Azul - Buenos Aires (Argentina) il 25 aprile 1968, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Bevacqua Maria Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in psichiatria.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04852

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Dulbińska Damiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Dulbińska Damiana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Medicina interna n. 3461/6/I/1987 r.» conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Dulbińska Damiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina interna;

Preso atto che la dott.ssa Dulbińska Damiana è iscritta all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Pavia dal 23 marzo 1992;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Medicina interna n. 3461/6/I/1987 r.», rilasciato in data 23 novembre 1987 dal centro medico di formazione *post lauream* di Varsavia (Polonia), alla dott.ssa Dulbińska Damiana, cittadina italiana, nata a Bytom (Polonia) il 30 aprile 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Dulbińska Damiana è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina interna.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04853

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Allodi Quartim Barbosa Cristiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Allodi Quartim Barbosa Cristiana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialização em ginecologie e obstetrícia», conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1,

comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento dì attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Allodi Quartim Barbosa Cristiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialização em ginecologia e obstetrícia», rilasciato in data 31 gennaio 2002 dalla «Faculdade de Ciências médicas da Santa Casa de São Paulo» São Paulo (SP-Brasile) alla dott.ssa Allodi Quartim Barbosa Cristiana, cittadina italiana, nata a São Paulo (SP-Brasile) il 16 dicembre 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Allodi Quartim Barbosa Cristiana è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04854

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 marzo 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di

lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, Reg. n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio -, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 30/TPL dell'8 maggio 2002, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 15.493.706,97 pari a L.30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 7250 (ex 8151) - piano di gestione 6 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 4 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97 (quindicimilioniquattrocentonovantatremilasettecentosei/97) per l'anno finanziario 2007, sul capitolo 7250 (ex 8151) piano di gestione 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 2.2.3.11. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ordinario	Quote competenza	C/C n.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
Totale	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2007

Il capo del Dipartimento: FUMERO

07A04857

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 febbraio 2007.

Elenco dei fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del contributo del 2%, ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerente lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità;

Visto l'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla promozione dello sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche;

Visto in particolare il comma 1, lettera *a)* dell'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che sostituisce il comma 1 dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introducendo, per i fertilizzanti da sintesi, il contributo annuo nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 - Elenco dei fertilizzanti soggetti al versamento del contributo di cui all'art. 123 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 - Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;

Vista la procedura di infrazione n. 2002/5002 avviata dalla Commissione UE nei confronti dell'Italia, in merito al versamento del contributo previsto dall'art. 123 della legge n. 388/2000;

Considerata la necessità di effettuare una indagine conoscitiva sulle produzioni nazionali di fertilizzanti da sintesi, al fine di ottenere le necessarie informazioni circa le quantità di fertilizzanti a base di chelati prodotti in Italia;

Considerata la necessità di abrogare il decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2002/5002.

Decreta:

Art. 1.

1. I fertilizzanti da sintesi soggetti al versamento del 2% di cui al comma 1, lett. *a)*, dell'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono quelli indicati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Nel caso in cui i fertilizzanti di cui all'art. 1 siano costituiti da fertilizzante da sintesi solo per una frazione, il contributo è versato in proporzione alla quantità del fertilizzante da sintesi presente nello stesso.

Art. 3.

1. Il versamento del contributo annuale di cui all'art. 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuato entro il 15 luglio in relazione al fatturato del primo semestre ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo in relazione al fatturato del secondo semestre.

2. Le modalità di versamento del contributo sono quelle indicate nell'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2000.

Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto viene riesaminato a conclusione dell'indagine conoscitiva di cui alle premesse, avviata a seguito della procedura di infrazione 2002/5002.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 3 gennaio 2002 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 235

ALLEGATO

CONCIMI CE - ALLEGATO 1
AL REGOLAMENTO (CE) 2003/2003

Concimi semplici:

Calciocianammide

Calciocianammide nitrata

Urea

Crotonilidendiurea

Isobutilidendiurea

Urea formaldeide

Concime azotato contenente crotonilidendiurea

Concime azotato contenente isobutilidendiurea

Concime azotato contenente urea-formaldeide

Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)

Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)

Urea-animonio solfato

Concimi fuidi semplici:

Soluzione di nitrato ammonico e urea

Soluzione di concime azotato con urea formaldeide

Sospensione di concime azotato con urea formaldeide

Concimi composti:

Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide

Concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide

Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide

CONCIMI NAZIONALI — ALLEGATO 1
AL DECRETO LEGISLATIVO n. 217/2006

Concimi minerali semplici:

Ossammide

Urea-calcionitrato

Concimi azotati fluidi:

Ammoniaca anidra

Soluzioni ammoniacali

Concimi organo-minerali (se ottenuti con uno o più concimi riportati nel presente elenco)

Concime organominerale azotato

Concime organo-minerale azotato in sospensione

Concime organo-minerale NP

Concime organo-minerale NP in sospensione

Concime organo-minerale NK

Concime organo-minerale NK in sospensione

Concime organo-minerale NPK

Concime organo-minerale NPK in sospensione

07A04887

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 maggio 2007.

Autorizzazione all'impiego in mare del prodotto assorbente denominato Panna Assorbente Gallegiante ASG, commercializzato dalla società Sacconi S.p.A., per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 58 del 1° marzo 2004;

Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla Società Tacconi S.p.A. in data 18 settembre 2006, diretta ad ottenere il riconoscimento di idoneità tecnica per l'impiego del prodotto assorbente denominato Panna Assorbente Galleggiante ASG, per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare;

Esaminata la documentazione tecnica necessaria (schede di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità), fatta pervenire dalla Società istante con la citata nota del 18 settembre 2006 e la documentazione integrativa di cui alle note del 13 ottobre 2006 e del 18 gennaio 2007, e preso atto:

a) della conformità della documentazione prodotta con quella richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002 in relazione al prodotto Panna Assorbente Galleggiante ASG;

b) che il prodotto Panna Assorbente Galleggiante ASG è ascrivibile alla categoria degli assorbenti la cui autorizzazione all'uso è regolamentata dal suddetto decreto ministeriale 23 dicembre 2002;

c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002 in relazione al prodotto Panna Assorbente Galleggiante ASG;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (nota prot. n. 2393/07 del 6 marzo 2007) e dall'Istituto superiore di sanità (nota prot. n. 0017659 del 4 aprile 2007), che riconoscono, sulla base della documentazione tecnica allegata alle note inviate, l'idoneità tecnica e l'efficacia del prodotto denominato Panna Assorbente Galleggiante ASG come prodotto assorbente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato l'impiego del prodotto denominato Panna Assorbente Galleggiante ASG come prodotto assorbente da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

Art. 2.

La presente autorizzazione decorre dalla data del decreto, ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2007

Il direttore generale: COSENTINO

07A04539

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 aprile 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa Direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 789/2007 del 10 maggio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova, nel giorno 14 maggio 2007 dalle ore 8 alle ore 13 per assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione.

L'Ufficio dell'Automobile Club d'Italia - sede di Padova, con nota del 14 maggio 2007, protocollo n. 1673, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 14 maggio 2007, con conseguente chiusura dell'ufficio per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Riferimenti normativi.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 21 aprile 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A04863

DECRETO 22 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalla disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'Ufficio dell'A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, il 14 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 9 maggio 2007, n. 1077, ha comunicato che a causa di un'assemblea del personale nella giornata del 14 maggio 2007 l'Ufficio provinciale sarebbe rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata.

La procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 3072/APC/07 del 15 maggio 2007, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 61/2007 del 18 maggio 2007, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera A) del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1)

Aosta, 22 maggio 2007

Il direttore regionale: TIEZZI

07A04858

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 21 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Putifigari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1º giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il Consiglio comunale di Putifigari (provincia di Sassari) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato Comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri presentate personalmente e contestualmente al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2007, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 20/4 del 16 maggio 2007, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Putifigari e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, dirigente regionale, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Vista la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Putifigari è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Luisa Dedola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Putifigari fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 21 maggio 2007

Il presidente: Soru

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica
Scioglimento del Consiglio comunale di Putifigari
e nomina del Commissario straordinario.

Nel Consiglio comunale di Putifigari (provincia di Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal Sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni presentate personalmente e contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri e acquisite al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2007 al n. 1848, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Putifigari e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Giovanna Luisa Dedola, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: Sanna

07A04861

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1º giugno 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Una maggiore equità sociale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio del Segretario nazionale del partito della Rifondazione socialista, avvocato Giuseppe Graziani, via Carceri Sanfelice, 10 - 80135 Napoli - tel. 081-5448871.

07A04975

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1º giugno 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Ridurre i privilegi alla classe politica».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio del Segretario nazionale del partito della Rifondazione socialista, avvocato Giuseppe Graziani, via Carceri Sanfelice, 10 - 80135 Napoli - tel. 081-5448871.

07A04976

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1º giugno 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Garantire le convivenze».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio del Segretario nazionale del partito della Rifondazione socialista, avvocato Giuseppe Graziani, via Carceri Sanfelice, 10 - 80135 Napoli - tel. 081-5448871.

07A04977

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1º giugno 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Tagliare i costi della pubblica amministrazione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio del Segretario nazionale del partito della Rifondazione socialista, avvocato Giuseppe Graziani, via Carceri Sanfelice, 10 - 80135 Napoli - tel. 081-5448871.

07A04983

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Chisinau (Repubblica Moldova)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Eleonora Pripa, Console onorario in Chisinau (Repubblica Moldova), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'italia in Bucarest degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Bucarest della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini italiani cha siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Chisinau;

c) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Bucarest;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Bucarest delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Chisinau;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'italia in Bucarest, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Bucarest.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A04856

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso relativo al comunicato di rettifica all'estratto dei decreti direttoriali del 7 febbraio 2007 di trasferimento di notai

Nel testo del comunicato indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 27 marzo 2007, dove è scritto:

«Lotito Luigi, notaio riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione in data 17 gennaio 2007 e residente in Frosinone».

Deve intendersi:

«Lotito Luigi, notaio riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione in data 17 gennaio 2000 e residente in Frosinone.».

07A04936

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Barrali

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Barrali (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A04458

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Vergine del Rosario, in Villamassargia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita della SS. Vergine del Rosario, con sede in Villamassargia (Cagliari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Vergine della Neve, con sede in Villamassargia (Cagliari).

07A04459

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in San Mauro Pascoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in San Mauro Pascoli (Forlì).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

07A04460

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Michele Arcangelo, in Quargnento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 marzo 2007, viene estinta la Confraternita di S. Michele Arcangelo, con sede in Quargnento (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Dalmazio, con sede in Quargnento (Alessandria).

07A04461

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al Valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 2007, è conferita la Medaglia d'oro al Valore dell'Esercito alla Bandiera di guerra del reggimento Lagunari «Serenissima» con la seguente motivazione:

«Reggimento di fanteria, partecipava all'operazione "Antica Babilonia 4" in Iraq inquadrato nella Italian Joint Task Force. Impiegato in un teatro caratterizzato da aspra e diffusa violenza, scriveva indelebili pagine di valore militare e generoso altruismo.

Con disinteressati sentimenti di dedizione ed entusiasmo sostenuti da altissimi ideali di umana fratellanza, conduceva attività umanitarie ed assistenziali portando sollievo alla popolazione irachena contrastando, in più occasioni e con veemente coraggio, ripetuti ed imprevedibili attacchi cui era sottoposto da forze ostili che ne impedivano proditoriamente la realizzazione.

Impegnato diuturnamente nelle attività di formazione del 604° Battaglione dell'Iraqi National Guard profondeva, con convinta dedizione e determinata partecipazione, ogni risorsa alla preparazione ed all'addestramento della unità del nuovo esercito iracheno, raggiungendo in poco tempo brillanti risultati unanimemente riconosciuti nell'ambito della coalizione e delle autorità locali.

In particolare, negli scontri della notte tra il 5 e 6 agosto 2004, in seguito ad attacchi sferrati da miliziani asserragliati sulla sponda destra del fiume Eufrate nella città di An Nasiriyah, interveniva, con l'ardore e l'abnegazione dei suoi lagunari, in difesa delle istituzioni locali per il ripristino dell'autorità costituita, costringendo gli avversari a chiedere il cessate il fuoco.

Indiscusso esempio di unità coesa e fortemente motivata, che ha fornito ulteriore ed indiscussa prova di capacità professionale, coraggio, saldezza morale e straordinarie virtù militari, contribuendo in misura determinante ad esaltare il prestigio dell'Esercito nel contesto internazionale».

An Nasiriyah (Iraq), 5-6 agosto 2004.

07A04610

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Arma dei Carabinieri

Croce d'oro

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce d'oro al Merito dell'Arma dei Carabinieri all'appuntato Armin Zöggeler, nato il 4 gennaio 1974 a Merano (Bolzano), con la seguente motivazione:

«Già distintosi in precedenti competizioni olimpiche ed internazionali di altissimo livello, dando ulteriore prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, la medaglia d'oro nella specialità dello slittino singolo, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri in Italia ed all'estero». Torino, 10 - 26 febbraio 2006.

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce d'oro al Merito dell'Arma dei Carabinieri all'appuntato Pietro Piller Cottrer, nato il 20 dicembre 1974 a Pieve di Cadore (Belluno), con la seguente motivazione:

«Già distintosi in competizioni internazionali di altissimo livello, dando ulteriore prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, la medaglia d'oro nella specialità dello sci di fondo staffetta 4 × 10 km a squadre e quella di bronzo nella gara

dello sci di fondo 30 km inseguimento, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri in Italia ed all'estero». Torino, 10 - 26 febbraio 2006.

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce d'oro al Merito dell'Arma dei Carabinieri all'appuntato scelto Giorgio Di Centa, nato il 7 ottobre 1972 a Tolmezzo (Udine), con la seguente motivazione:

«Già distintosi in competizioni internazionali di altissimo livello, dando ulteriore prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei Giochi olimpici invernali di torino 2006, la medaglia d'oro sia nella specialità dello sci di fondo staffetta 4 × 10 km a squadre sia nella gara dello sci di fondo 50 km libera partenza in linea, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei Carabinieri in Italia ed all'estero». Torino, 10 - 26 febbraio 2006.

Croce d'argento

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce d'argento al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Generale di Corpo d'Armata (in ausiliaria) Gian Paolo Sechi, nato il 6 gennaio 1941 a Nuoro, con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre espletato il servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, svolgendo un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. nel corso di oltre quarantacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato ed encomiabile impegno nella lotta al terrorismo, condotta negli anni '70 e '80 al comando della Sezione anticrimine e del Reparto operativo di Torino, nonché nell'espletamento di altri importanti incarichi, tra i quali figurano quelli di Comandante del Gruppo di Milano II e del Comando provinciale di Verona. In tale ambito, è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione, oltre a costituire chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato ad assolvere i prestigiosi incarichi di Capo del III reparto del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e di direttore del 3° Servizio della Direzione centrale del servizio antidroga, ha perseverato nella sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 26 ottobre 1960 - 21 gennaio 2006.

Croce di bronzo

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce di bronzo al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Luogotenente (in congedo) Mario Abatecola, nato l'8 marzo 1944 a Pico (Frosinone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 24 novembre 1964 - 30 novembre 2005.

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce di bronzo al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Luogotenente (in congedo) Domenico Bernetti, nato il 17 agosto 1943 a Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 18 giugno 1963 - 1° luglio 2005.

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce di bronzo al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Luogotenente (in congedo) Gino Gentili, nato il 20 dicembre 1946 ad Ascoli Piceno, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 2 marzo 1968 - 31 dicembre 2005.

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce di bronzo al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Luogotenente (in congedo) Diego Rosalbino Martinuzzi, nato il 21 marzo 1956 ad Udine, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 18 luglio 1973 - 6 gennaio 2006.

Con decreto 20 marzo 2007, è conferita la Croce di bronzo al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Luogotenente (in congedo) Domenico Risca nato il 27 gennaio 1944 a Roccalvecce (Viterbo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». Territorio nazionale, 18 luglio 1964 - 26 ottobre 2005.

07A04611-07A04612

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'autorizzazione, all'Organismo «E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.», in Milano, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione».

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 maggio 2007, l'Organismo «E.T.C. - European Technological Certification S.r.l.» - Piazza dei Daini, 3 - Milano, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità secondo le procedure di valutazione per le categorie II, III, IV nonché a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dei pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A04540

Rinnovo dell'autorizzazione, all'Organismo «ISI - Ispettorato Solvay Italia», in Rosignano Marittimo, ad operare in qualità di ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformità delle attrezzature a pressioni o insiemi, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 maggio 2007, l'Organismo «ISI - Ispettorato Solvay Italia» - via Piave, 6 - Rosignano Marittimo (Livorno), è rinnovata l'autorizzazione ad operare in qualità di Ispettorato degli utilizzatori per la verifica di conformità delle attrezzature a pressione o insiemi, relativamente agli impianti gestiti nel territorio italiano dal gruppo industriale «Solvay Chimica Italia» secondo la direttiva n. 97/23/CE.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A04541

Rinnovo dell'autorizzazione, all'Organismo «ICE - Istituto Certificazione Europea S.p.a.», in Anzola Emilia, ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione».

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 maggio 2007, l'Organismo «ICE - Istituto Certificazione Europea S.p.a.» - Palazzo Vescovio, via Garibaldi, 20 - Anzola Emilia (Bologna), è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità secondo le procedure di valutazione per le categorie II, III, IV nonché a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dei pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A04542

Rinnovo dell'autorizzazione, all'Organismo «ELLISSE.N S.r.l.», in Torino ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato in materia di attrezzatura a pressione».

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività dell'11 maggio 2007, l'Organismo «ELLISSE.N S.r.l.» - Strada dei Ronchi, 29 - Torino, è rinnovata l'autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità secondo le procedure di valutazione per le categorie II, III, IV nonché a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dei pertinenti allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2002, n. 93.

Il rinnovo dell'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A04543

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva n. 89/106/CE, dell'Organismo ACTECO S.r.l., in Cordenons.

Vista la direttiva n. 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'11 maggio 2007 l'Organismo ACTECO S.r.l. - via Amman 41 - Cordenons (Pordenone), è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Termocucine a combustibile solido. Requisiti e metodi di prova», «Apparecchi per riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

07A04544

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 24 maggio 2007 l'associazione denominata «Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA)», con sede legale in Roma, via Livenza n. 6, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

07A04860

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso relativo alla variazione del tasso di interesse offerto sui libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di età.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di età che, dal 1° giugno 2007, il tasso d'interesse offerto è del 2,25%.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

07A04938

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amixal»

Estratto determinazione n. 487 del 24 maggio 2007

Medicinale: AMIXAL.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Strasse 1 - D -34212 Melsungen.

Rappresentante legale: B. Braun Milano S.p.a., via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano.

Confezioni:

10% soluzione per infusione 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037100017/M (in base 10) 13D6HK (in base 32);

10% soluzione per infusione 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037100029/M (in base 10) 13D6HX (in base 32);

10% soluzione per infusione 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 037100031/M (in base 10) 13D6HZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml di soluzione contengono:

principio attivo: aminoacidi, elettroliti;

eccipienti: acetilcisteina, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili, azoto (gas inerte).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG-D-34209 Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: apporto di aminoacidi come substrato per la sintesi proteica in nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10% soluzione per infusione 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037100017/M (in base 10) 13D6HK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10% soluzione per infusione 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037100029/M (in base 10) 13D6HX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

10% soluzione per infusione 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 037100031/M (in base 10) 13D6HZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04886

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetraspan»

Estratto determinazione n. 488 del 24 maggio 2007

Medicinale: TETRASPAN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - P.O. Box 1110-/1120 - 34209 Melsungen - Germania.

Confezioni:

60 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconi PE da 500 ml - A.I.C. n. 037596018/M (in base 10) 13VBVL (in base 32);

60 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596020/M (in base 10) 13VBVN (in base 32);

60 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596032/M (in base 10) 13VBW0 (in base 32);

60 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596044/M (in base 10) 13VBWD (in base 32);

60 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596057/M (in base 10) 13VBWT (in base 32);

60 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 1000 ml - A.I.C. n. 037596069/M (in base 10) 13VBX5 (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconi PE da 500 ml - A.I.C. n. 037596071/M (in base 10) 13VBX7 (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596083/M (in base 10) 13VBXM (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596095/M (in base 10) 13VBXZ (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596107/M (in base 10) 13VBYC (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596119/M (in base 10) 13VBYR (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 1000 ml - A.I.C. n. 037596121/M (in base 10) 13VBYT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1.000 ml contengono:

principio attivo: amido poli (ossi-2-idrossietilico) (HES) 60,0 g; (Sostituzione molare: 0,42); (Peso molecolare medio: 130.000 Da);

cloruro di sodio 6,25 g; cloruro di potassio 0,30 g; cloruro di calcio diidrato 0,37 g; magnesio cloruro esaidrato 0,20 g; sodio acetato triidrato 3,27 g; acido malico 0,67 g;

concentrazioni elettrolitiche: sodio 140 mmol/l; potassio 4,0 mmol/l; calcio 2,5 mmol/l; magnesio 1,0 mmol/l; cloruro 118 mmol/l; acetato 24 mmol/l; malato 5,0 mmol/l.

pH: 5.6-6.4; osmolarità teorica: 296 mOsmol/l; titolo dell'acido: $< 2,0$ mmol/l.

eccipienti: idrossido di sodio (regolatore di pH), acqua per iniezioni.

Produzione e controllo dei lotti: B. Braun Medical SA Route de Sorge 9 CH-1023 Crissier Svizzera.

Rilascio dei lotti: B. Braun Melsungen AG Carlo-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen - Germania.

Indicazioni terapeutiche: Terapia della ipovolemia imminente o manifesta e dello shock.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

60 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconi PE da 500 ml - A.I.C. n. 037596018/M (in base 10) 13VBVL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

60 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596020/M (in base 10) 13VBVN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

60 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596032/M (in base 10) 13VBW0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

60 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596044/M (in base 10) 13VBWD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

60 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596057/M (in base 10) 13VBWT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

60 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 1000 ml - A.I.C. n. 037596069/M (in base 10) 13VBX5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg/ml soluzione per infusione 10 flaconi PE da 500 ml - A.I.C. n. 037596071/M (in base 10) 13VBX7 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596083/M (in base 10) 13VBXM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 250 ml - A.I.C. n. 037596095/M (in base 10) 13VBXZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596107/M (in base 10) 13VBYC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg/ml soluzione per infusione 20 sacche PP da 500 ml - A.I.C. n. 037596119/M (in base 10) 13VBYR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

100 mg/ml soluzione per infusione 10 sacche PP da 1000 ml - A.I.C. n. 037596121/M (in base 10) 13VBYT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04877

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aminomix»

Estratto determinazione n. 489 del 24 maggio 2007

Medicinale: AMINOMIX.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.A., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054018/M (in base 10) 13BTL2 (in base 32);

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054020/M (in base 10) 13BTL4 (in base 32);

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054032/M (in base 10) 13BTLJ (in base 32);

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054044/M (in base 10) 13BTLW (in base 32);

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054057/M (in base 10) 13BTM9 (in base 32);

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054069/M (in base 10) 13BTMP (in base 32);

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054071/M (in base 10) 13BTMR (in base 32);

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054083/M (in base 10) 13BTN3 (in base 32);

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054095/M (in base 10) 13BTNH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è costituito da una soluzione di aminoacidi e da una soluzione di carboidrati in associazione con elettroliti contenuti in una sacca a due compartimenti in un rapporto di volume 1:1.

principi attivi: da una soluzione di aminoacidi e da una soluzione di carboidrati in associazione con elettroliti contenuti in una sacca a due compartimenti in un rapporto di volume 1:1.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (regolatore di pH), acido cloridrico (regolatore di pH).

Produzione: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg - Germania.

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è indicato per soddisfare il fabbisogno giornaliero di azoto (aminoacidi), di glucosio, di elettroliti e di liquidi negli adulti e nei bambini di età superiore ai due anni che necessitano di essere nutriti per via parenterale (cioè quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata).

Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è indicato per pazienti con limitata tolleranza al glucosio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054018/M (in base 10) 13BTL2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054020/M (in base 10) 13BTL4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054032/M (in base 10) 13BTLJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054044/M (in base 10) 13BTLW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054057/M (in base 10) 13BTM9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054069/M (in base 10) 13BTMP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054071/M (in base 10) 13BTMR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054083/M (in base 10) 13BTN3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054095/M (in base 10) 13BTNH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04878

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Smoflipid»

Estratto determinazione n. 490 del 24 maggio 2007

Medicinale: SMOFLIPID.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054018/M (in base 10) 13BTL2 (in base 32);

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054020/M (in base 10) 13BTL4 (in base 32);

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054032/M (in base 10) 13BTLJ (in base 32);

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054044/M (in base 10) 13BTLW (in base 32);

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054057/M (in base 10) 13BTM9 (in base 32);

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054069/M (in base 10) 13BTMP (in base 32);

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054071/M (in base 10) 13BTMR (in base 32);

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054083/M (in base 10) 13BTN3 (in base 32);

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054095/M (in base 10) 13BTNH (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è costituito da una soluzione di aminoacidi e da una soluzione di carboidrati in associazione con elettroliti contenuti in una sacca a due compartimenti in un rapporto di volume 1:1.

Principi attivi: da una soluzione di aminoacidi e da una soluzione di carboidrati in associazione con elettroliti contenuti in una sacca a due compartimenti in un rapporto di volume 1:1.

Eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (regolatore di pH), acido cloridrico (regolatore di pH);

Produzione: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg - Germania.

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Indicazioni terapeutiche: aminomix con glucosio 12 % ed elettroliti è indicato per soddisfare il fabbisogno giornaliero di azoto (aminoacidi), di glucosio, di elettroliti e di liquidi negli adulti e nei bambini di età superiore ai due anni che necessitano di essere nutriti per via parenterale (cioè quando la nutrizione orale o entrale è impossibile, insufficiente o controindicata).

Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti è indicato per pazienti con limitata tolleranza al glucosio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054018/M (in base 10) 13BTL2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità «C».

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054020/M (in base 10) 13BTL4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 20% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054032/M (in base 10) 13BTLJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054044/M (in base 10) 13BTLW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054057/M (in base 10) 13BTM9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% ed elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054069/M (in base 10) 13BTMP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 6 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 037054071/M (in base 10) 13BTMR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 1500 ml - A.I.C. n. 037054083/M (in base 10) 13BTN3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Con glucosio 12% senza elettroliti soluzione per infusione 4 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 037054095/M (in base 10) 13BTNH (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04879

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Voluven»

Estratto determinazione n. 491 del 24 maggio 2007

Medicinale: VOLUVEN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l. - via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni:

Soluzione per infusione 20 sacche Freeflex da 500 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660276/M (in base 10) 111RXN (in base 32);

Soluzione per infusione 30 sacche Freeflex da 250 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660288/M (in base 10) 111RY0 (in base 32);

Soluzione per infusione 35 sacche Freeflex da 250 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660290/M (in base 10) 111RY2 (in base 32);

Soluzione per infusione 40 sacche Freeflex da 250 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660302/M (in base 10) 111RYG (in base 32).

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml contengono:

principio attivo: Poli (0-2 idrossietil) amido g 60,00, (sostituzione molare 0,38-0,45), (peso molecolare medio: 130.000);

Sodio cloruro g 9,00;

Na^{+} 154 mmol/l;

Cl^{-} 154mmol/l;

Osmolarità teorica: 308 mOsm/l;

pH: 4,0 - 5,5;

Acidità titolabile: ‹ 1,0 mmol NaOH/l;

eccipienti: Acqua p.p.i, Sodio idrossido, Acido cloridrico.

Produzione:

Flaconi vetro e sacche Freeflex: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61169 Friedberg - Germania;

Sacche PVC: Fresenius Kabi France, 6 Rue du Rempart, 27400 Louviers - Francia.

Controllo: Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H. (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Terapia e profilassi dell'ipovolemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

Soluzione per infusione 20 sacche Freeflex da 500 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660276/M (in base 10) 111RXN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Soluzione per infusione 30 sacche Freeflex da 250 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660288/M (in base 10) 111RY0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Soluzione per infusione 35 sacche Freeflex da 250 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660290/M (in base 10) 111RY2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Soluzione per infusione 40 sacche Freeflex da 250 ml con sovrasacca - A.I.C. n. 034660302/M (in base 10) 111RYG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04880

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bicanova»

Estratto determinazione n. 492 del 24 maggio 2007

Medicinale: BICANOVA

Titolare A.I.C.: Fresenius Medical Care Italia S.p.A., via Crema, 8 - 26020 Palazzo Pignano (Cremona).

Confezioni:

1,5% glucosio 4 sacche da 1500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096017/M (in base 10) 13D2LK (in base 32);

1,5% glucosio 4 sacche da 2000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096029/M (in base 10) 13D2LX (in base 32);

1,5% glucosio 4 sacche da 2500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096031/M (in base 10) 13D2LZ (in base 32);

1,5% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096043/M (in base 10) 13D2MC (in base 32);

2,3% glucosio 4 sacche da 1500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096056/M (in base 10) 13D2MS (in base 32);

2,3% glucosio 4 sacche da 2000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096068/M (in base 10) 13D2N4 (in base 32);

2,3% glucosio 4 sacche da 2500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096070/M (in base 10) 13D2N6 (in base 32);

2,3% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096082/M (in base 10) 13D2NL (in base 32);

4,25% glucosio 4 sacche da 1500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096094/M (in base 10) 13D2NY (in base 32);

4,25% glucosio 4 sacche da 2000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096106/M (in base 10) 13D2PB (in base 32);

4,25% glucosio 4 sacche da 2500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096118/M (in base 10) 13D2PQ (in base 32);

4,25% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096120/M (in base 10) 13D2PS (in base 32);

1,5% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Sleep Safe - A.I.C. n. 037096132/M (in base 10) 13D2Q4 (in base 32);

2,3% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Sleep Safe - A.I.C. n. 037096144/M (in base 10) 13D2QJ (in base 32);

4,25% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Sleep Safe - A.I.C. n. 037096157/M (in base 10) 13D2QX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Composizione: BicaNova 1,5%, 2,3%, 4,25% glucosio è fornito in una sacca a doppia camera. Una camera contiene:

principio attivo: una soluzione alcalina di bicarbonato, l'altra camera contiene la soluzione elettrolitica acida a base di glucosio. Miscelando le due soluzioni, aprendo la termosaldatura situata tra le due camere, si ottiene la soluzione pronta per l'uso;

eccipienti: acido cloridrico 25%, sodio idrossido, carbonio diossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8 D-66606 St. Wendel.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza renale cronica in stadio terminale (scompensata) di qualsiasi natura trattata con dialisi peritoneale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezioni:

1,5% glucosio 4 sacche da 1500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096017/M (in base 10) 13D2LK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

1,5% glucosio 4 sacche da 2000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096029/M (in base 10) 13D2LX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

1,5% glucosio 4 sacche da 2500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096031/M (in base 10) 13D2LZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

1,5% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096043/M (in base 10) 13D2MC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,3% glucosio 4 sacche da 1500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096056/M (in base 10) 13D2MS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,3% glucosio 4 sacche da 2000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096068/M (in base 10) 13D2N4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,3% glucosio 4 sacche da 2500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096070/M (in base 10) 13D2N6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,3% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096082/M (in base 10) 13D2NL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

4,25% glucosio 4 sacche da 1500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096094/M (in base 10) 13D2NY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

4,25% glucosio 4 sacche da 2000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096106/M (in base 10) 13D2PB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

4,25% glucosio 4 sacche da 2500 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096118/M (in base 10) 13D2PQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

4,25% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Stay Safe - A.I.C. n. 037096120/M (in base 10) 13D2PS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

1,5% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Sleep Safe - A.I.C. n. 037096132/M (in base 10) 13D2Q4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

2,3% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Sleep Safe - A.I.C. n. 037096144/M (in base 10) 13D2QJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

4,25% glucosio 4 sacche da 3000 ml con sistema Sleep Safe - A.I.C. n. 037096157/M (in base 10) 13D2QX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati:

le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04881

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sterofundin»

Estratto determinazione n. 493 del 24 maggio 2007

Medicinale: STEROFUNDIN.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Strasse 1 - 34212 Melsungen - Germania - rappresentante per l'Italia: B. Braun Milano S.p.A. - via V. da Seregno, 14 - 20161 Milano.

Confezioni:

soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036880019/M (in base 10) 135HNM (in base 32);

soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036880021/M (in base 10) 135HNP (in base 32);

soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036880033/M (in base 10) 135HP1 (in base 32);

soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036880045/M (in base 10) 135HPF (in base 32);

soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036880058/M (in base 10) 135HPU (in base 32);

soluzione per infusione 6 flaconi di vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036880060/M (in base 10) 135HPW (in base 32);

soluzione per infusione 1 contenitore in PE da 250 ml - A.I.C. n. 036880072/M (in base 10) 135HQ8 (in base 32);

soluzione per infusione 10 contenitori in PE da 250 ml - A.I.C. n. 036880084/M (in base 10) 135HQN (in base 32);

soluzione per infusione 1 contenitore in PE da 500 ml - A.I.C. n. 036880096/M (in base 10) 135HR0 (in base 32);

soluzione per infusione 10 contenitori in PE da 500 ml - A.I.C. n. 036880108/M (in base 10) 135HRD (in base 32);

soluzione per infusione 1 contenitore in PE da 1000 ml - A.I.C. n. 036880110/M (in base 10) 135HRG (in base 32);

soluzione per infusione 10 contenitori in PE da 1000 ml - A.I.C. n. 036880122/M (in base 10) 135HRU (in base 32);

soluzione per infusione 1 sacca in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036880134/M (in base 10) 135HS6 (in base 32);

soluzione per infusione 20 sacche in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036880146/M (in base 10) 135HSL (in base 32);

soluzione per infusione 1 sacca in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036880159/M (in base 10) 135HSZ (in base 32);

soluzione per infusione 20 sacche in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036880161/M (in base 10) 135HT1 (in base 32);

soluzione per infusione 10 sacche in plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036880173/M (in base 10) 135HTF (in base 32);

soluzione per infusione 1 sacca in plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036880185/M (in base 10) 135HTT (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1000 ml di Sterofundin, soluzione per infusione, contengono:

principio attivo: 6,80 g di cloruro di sodio, 0,30 g di cloruro di potassio, 0,20 g. di magnesio cloruro esaidrato, 0,37 g. di calcio cloruro diidrato, 3,27 g. di sodio acetato triidrato, 0,67 g. di acido L-malico. Concentrazioni elettrolitiche: mmol/l 140,0 di sodio, mmol/l 4,0 di potassio, mmol/l 1,0 di magnesio, mmol/l 2,5 di calcio, mmol/l 127,0 di cloruro, mmol/l 24,0 di acetato, mmol/l 5,0 di malato;

eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore e controllore finale: B. Braun Medical SA, 08191 Rubi - Barcellona (Spagna), B. Braun Melsungen AG - D-34209 Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Reintegro delle perdite di liquido extracellulare nei casi di disidratazione isotonica, dove è presente o imminente acidosi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

Soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036880019/M (in base 10) 135HNM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 250 ml - A.I.C. n. 036880021/M (in base 10) 135HNP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036880033/M (in base 10) 135HP1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 10 flaconi di vetro da 500 ml - A.I.C. n. 036880045/M (in base 10) 135HPF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 flacone di vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036880058/M (in base 10) 135HPU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 6 flaconi di vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 036880060/M (in base 10) 135HPW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 contenitore in PE da 250 ml - A.I.C. n. 036880072/M (in base 10) 135HQ8 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 10 contenitori in PE da 250 ml - A.I.C. n. 036880084/M (in base 10) 135HQN (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 contenitore in PE da 500 ml - A.I.C. n. 036880096/M (in base 10) 135HR0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 10 contenitori in PE da 500 ml - A.I.C. n. 036880108/M (in base 10) 135HRD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 contenitore in PE da 1000 ml - A.I.C. n. 036880110/M (in base 10) 135HRG (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 10 contenitori in PE da 1000 ml - A.I.C. n. 036880122/M (in base 10) 135HRU (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 sacca in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036880134/M (in base 10) 135HS6 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 20 sacche in plastica da 250 ml - A.I.C. n. 036880146/M (in base 10) 135HSL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 sacca in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036880159/M (in base 10) 135HSZ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 20 sacche in plastica da 500 ml - A.I.C. n. 036880161/M (in base 10) 135HT1 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 10 sacche in plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036880173/M (in base 10) 135HTF (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

Soluzione per infusione 1 sacca in plastica da 1000 ml - A.I.C. n. 036880185/M (in base 10) 135HTT (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati: le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04882

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amielect»

Estratto determinazione n. 494 del 24 maggio 2007

Medicinale AMIELECT.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG - Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen.

Confezione: 5% soluzione per infusione 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037101019/M (in base 10) 13D7GV (in base 32).

Confezione: 5% soluzione per infusione 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037101021/M (in base 10) 13D7GX (in base 32).

Confezione: 5% soluzione per infusione 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 037101033/M (in base 10) 13D7H9 (in base 32).

Confezione: 10% soluzione per infusione 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037101045/M (in base 10) 13D7HP (in base 32).

Confezione: 10% soluzione per infusione 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037101058/M (in base 10) 13D7J2 (in base 32).

Confezione: 10% soluzione per infusione 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 037101060/M (in base 10) 13D7V (in base 32) J4.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: ogni flacone da 5%, 10% di soluzione contiene:

principio attivo: aminoacidi ed elettroliti

eccipienti: acetilcisteina, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili, azoto (gas inerte).

Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG - Carl - Braun-Strasse, 1 - D-34209 Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: apporto di aminoacidi come substrato per la sintesi proteica in nutrizione parenterale, quando la nutrizione orale o entrale non è possibile, insufficiente o controindicata. In nutrizione parenterale, le infusioni di aminoacidi devono essere sempre associate a un adeguato apporto calorico, ad esempio sotto forma di infusioni di carboidrati.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5% soluzione per infusione 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037101019/M (in base 10) 13D7GV (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 5% soluzione per infusione 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037101021/M (in base 10) 13D7GX (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 5% soluzione per infusione 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 037101 033/M (in base 10) 13D7H9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 10% soluzione per infusione 10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037101045/M (in base 10) 13D7HP (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 10% soluzione per infusione 10 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037101058/M (in base 10) 13D7J2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Confezione: 10% soluzione per infusione 6 flaconi da 1000 ml - A.I.C. n. 037101060/M (in base 10) 13D7V (in base 32) J4.

Classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04883

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accusol»

Estratto determinazione n. 495 del 24 maggio 2007

Medicinale: ACCUSOL.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. - Viale Tiziano, 25 - Roma.

Confezione:

35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 sacche a doppia camera da 5000 ml - A.I.C. n. 037200019/M (in base 10) 13H84M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione.

Composizione: ogni soluzione per 1000 ml di accusol contiene:

principio attivo: Camera grande «A»: g. 0,343 di calcio cloruro biidrato, g. 0,136 di magnesio cloruro esaidrato, g. 7,66 di sodio cloruro.

Camera piccola «B» g. 12,9 di sodio bicarbonato.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (correttore di pH), sodio idrossido (correttore di pH).

Produzione:

Baxter Healthcare S.A. - County Mayo - Castlebar (Irlanda);

Bieffe Medital S.p.A. via Nuova Provinciale s/n - 23034 Grosotto (Sondrio).

Indicazioni terapeutiche: accusol è indicato per il trattamento dell'insufficienza renale acuta e cronica, come soluzione sostitutiva nella emofiltrazione e emodiafiltrazione, e come soluzione per dialisi nella emodialisi e nella emodiafiltrazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 sacche a doppia camera da 5000 ml - A.I.C. n. 037200019/M (in base 10) 13H84M (in base 32).

Classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-1: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04885

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Accusol con potassio»

Estratto determinazione n. 496 del 24 maggio 2007

Medicinale: ACCUSOL CON POTASSIO.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. - viale Tiziano, 25 - Roma.

Confezione: 35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 mmol/l di potassio 2 sacche a doppia camera da 5000 ml - A.I.C. n. 037201011/M (in base 10) 13H93M (in base 32).

Confezione: 35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 4 mmol/l di potassio 2 sacche a doppia camera da 5000 ml - A.I.C. n. 037201023/M (in base 10) 13H93Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione.

Composizione: ogni soluzione per 1000 ml di Accusol con potassio contiene:

principio attivo: Accusol con potassio 35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 mmol/l di potassio - camera grande «A»: g 0,343 di calcio cloruro biidrato, g 0,136 di magnesio cloruro esaidrato, g 7,66 di sodio cloruro, g 0,199 di potassio cloruro, g 1,47 di glucosio monoidrato, camera piccola «B» g 12,9 di sodio bicarbonato.

Accusol con potassio 35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 4 mmol/l di potassio - camera grande «A»: g 0,343 di calcio cloruro biidrato, g 0,136 di magnesio cloruro esaidrato, g 7,66 di sodio cloruro, g 0,398 di potassio cloruro, g 1,47 di glucosio monoidrato, camera piccola «B» g 12,9 di sodio bicarbonato.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico (correttore di ph), sodio idrossido (correttore di ph).

Produzione: Baxter Healthcare S.A. - County Mayo - Castlebar (Irlanda) - Bieffe Medital S.p.a., via Nuova Provinciale s/n - 23034 Grosotto (Sondrio).

Indicazioni terapeutiche: Accusol con potassio è indicato per il trattamento dell'insufficienza renale acuta e cronica, come soluzione sostitutiva nella emofiltrazione e emodiafiltrazione, e come soluzione per dialisi nella emodialisi e nella emodiafiltrazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 2 mmol/l di potassio 2 sacche a doppia camera da 5000 ml - A.I.C. n. 037201011/M (in base 10) 13H93M (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 35 soluzione per emofiltrazione, emodialisi ed emodiafiltrazione 4 mmol/l di potassio 2 sacche a doppia camera da 5000 ml - A.I.C. n. 037201023/M (in base 10) 13H93Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità. «C».

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04884

REGIONE SARDEGNA

Sospensione dell'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale «Sandalia» alla società Idroterme Villasor S.r.l., in località «S'acqua cotta», in Villasor.

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con determinazione n. 167 del 17 aprile 2007, ha sospeso alla società Idroterme Villasor S.r.l., stabilimento in località «S'acqua cotta» comune di Villasor (Cagliari), l'autorizzazione all'utilizzo e al commercio dell'acqua minerale naturale denominata «Sandalia» sulla base del decreto di sospensione del riconoscimento, n. 3748 del 19 febbraio 2007, emanato dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

07A04862

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che è stato ritirato il marchio di identificazione per metalli preziosi 121-AN assegnato alla ditta Zenobi Alessandro sita in Castelfidardo, via della Stazione n. 41/A.

07A04851

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-127) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00